



COMUNE DI CESENA

CODICE DELLA CONVIVENZA CIVILE: POLIZIA URBANA E BENESSERE ANIMALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23/02/2012 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 52 del 28/05/2015, n. 79 del 15/11/2017, n. 15 del 21/03/2019, n. 4 del 06/02/2020 e n. 22 del 29/06/2023

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI		
art. 1	oggetto ed ambito di applicazione	pag.	5
art. 2	definizioni	pag.	5
art. 3	attività di vigilanza	pag.	6
art. 4	ordinanze sindacali	pag.	7
TITOLO II	POLIZIA URBANA		
Capo I	Decoro urbano e quiete pubblica		
art. 5	decoro dei fabbricati, delle aree, delle pertinenze e dei manufatti in genere	pag.	8
art. 6	modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano	pag.	9
art. 7	insediamento di sexy shop e riviste pornografiche	pag.	10
art. 8	artisti di strada, suonatori ambulanti e girovaghi	pag.	10
Capo II	Gestione rifiuti		
art. 9	gestione dei rifiuti	pag.	11
art. 10	servizio di raccolta rifiuti porta a porta	pag.	12
art. 11	servizio di raccolta rifiuti in Centro Storico	pag.	13
art. 12	gestione dei rifiuti nel mercato ambulante del centro città	pag.	15
art. 13	gestione dei rifiuti durante le fiere	pag.	16
art. 14	gestione rifiuti per titolari di attività economiche	pag.	16
art. 15	schermatura dei contenitori per i rifiuti	pag.	17
Capo III	Processionaria del pino e insetti vettori		
art. 16	lotta obbligatoria alla processionaria del pino (<i>thaumetopoea pytocampa</i>)	pag.	18
art. 17	prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (<i>aedes albo pictus</i>) e dalla zanzara comune (<i>culex spp</i>)	pag.	19
Capo IV	Altre disposizioni		
art. 18	concimazioni e diserbanti	pag.	20
art. 19	pulizia fossati	pag.	20
art. 20	manutenzione dei sistemi di trattamento delle reti fognarie interne che confluiscono fuori fognatura	pag.	20
art. 21	emissione di odori, gas, vapori e fumo	pag.	21
art. 22	verniciature e interventi edili	pag.	21
art. 23	abbruciamenti controllati	pag.	22
art. 24	cisterne, pozzi, vasche	pag.	23

art. 25	detenzione di materiale infiammabile	pag.	24
art. 26	oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico	pag.	24
art. 27	rami e siepi sporgenti su suolo pubblico	pag.	24
art. 28	edifici e spazi accessori	pag.	26
art. 29	contenimento dei consumi energetici	pag.	26
art. 30	divieto di vendita in occasione di eventi sportivi	pag.	27
art. 31	sgombero neve e rimozione ghiaccio aggettante	pag.	28
art. 32	atti vietati su suolo pubblico	pag.	28
art. 33	svolgimento di attività in sfregio ai valori costituzionali	pag.	30
art. 34	atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico	pag.	31
art. 35	esposizione di prodotti ortofrutticoli	pag.	31
art. 36	patrimonio pubblico e arredo urbano	pag.	32
art. 37	accesso alle strutture sportive pubbliche	pag.	33
art. 38	addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari	pag.	33
art. 39	luminarie	pag.	34
art. 40	ripristino provvisorio della sede stradale a seguito di lavori	pag.	35
TITOLO III	BENESSERE DEGLI ANIMALI		
CAPO I	Disposizioni generali		
art. 41	ambito di applicazione	pag.	36
art. 42	detenzione di animali	pag.	36
art. 43	animali da cortile, pericolosi e selvatici	pag.	38
art. 44	divieti	pag.	38
art. 45	trasporto di animali	pag.	38
art. 46	esercizi commerciali di vendita di animali	pag.	39
art. 47	manifestazioni espositive	pag.	39
art. 48	spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali	pag.	39
art. 49	inumazione	pag.	40
CAPO II	Cani		
art. 50	condizioni di detenzione	pag.	41
art. 51	conduzione	pag.	41
art. 52	accesso ad esercizi e ad uffici pubblici	pag.	42
art. 53	accesso a giardini, parchi e aree pubbliche	pag.	43
art. 54	obbligo di raccolta degli escrementi e pulizia deiezioni	pag.	44
art. 55	divieti	pag.	45
art. 56	identificazione e gestione di cani con aggressività non controllata	pag.	46
CAPO III	Il Canile		

art. 57	struttura di ricovero	pag.	47
art. 58	inserimento dei cani nella struttura	pag.	48
art. 59	identificazione dei cani	pag.	49
art. 60	limitazioni delle nascite	pag.	49
art. 61	trattamento e cura	pag.	49
art. 62	adozione	pag.	49
art. 63	orario di servizio e di apertura al pubblico	pag.	50
CAPO IV	Gatti		
art. 64	gestione delle colonie feline	pag.	51
CAPO V	Altri animali		
art. 65	controllo dei piccioni in ambito urbano	pag.	53
art. 66	allevamento di colombi da parte di privati	pag.	53
art. 67	volatili	pag.	53
art. 68	altri animali	pag.	54
TITOLO IV	SANZIONI		
art. 69	sanzioni	pag.	55
art. 70	reiterazione delle violazioni	pag.	55
art. 71	sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose	pag.	56
art. 72	abrogazioni ed entrata in vigore	pag.	56

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente codice disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme di legge, ed in conformità alle finalità dello Statuto, l'insieme delle misure e delle attività volte a salvaguardare una corretta convivenza civile tra persone nella logica di una più ampia fruibilità dei beni comuni, con particolare riguardo alla qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati, al decoro ambientale, alla pubblica quiete delle persone, alla sicurezza urbana, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio pubblico.
2. Il presente codice disciplina altresì i comportamenti per una corretta convivenza civile della collettività umana con le specie animali, punendo gli atti di crudeltà contro di esse, i maltrattamenti, il loro abbandono, lo sfruttamento a fine di accattonaggio e il loro utilizzo per competizioni violente.
3. Il codice, per il perseguimento dei fini di cui ai commi sopracitati detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) pubblico decoro, pubblica quiete delle persone, convivenza civile;
 - b) pubblica incolumità, sicurezza urbana, tutela dell'ambiente;
 - c) tutela del patrimonio, uso di spazi ed aree pubbliche;
 - d) tutela e benessere degli animali.
4. L'ambito di operatività del presente codice trova fondamento negli obiettivi di cui ai precedenti commi e pertanto non è volto a disciplinare e/o risolvere specifiche situazioni di conflitto tra privati che non abbiano come riferimento la tutela dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente codice, si definisce:
 - a) sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 4 D.L. 20/02/2017 n. 14 (convertito in legge 18/04/2017 n. 48), il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti

degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità (in particolare di tipo predatorio), la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;

b) convivenza civile, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'ordinato vivere comune delle persone, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie occupazioni nonché l'insieme delle attività e delle misure che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decoro comunemente accettate;

c) pubblica quiete delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle loro attività che nel riposo;

d) tutela e benessere degli animali: la tutela e la cura nel territorio comunale delle diverse specie animali quale elemento fondamentale dell'ambiente e quale strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.

ART. 3 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente codice sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Locale nonchè, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, da altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, da funzionari delle ASL, dalle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, dalle Guardie Zoofile appartenenti ad associazioni protezionistiche ed ambientali regolarmente riconosciute e da tutti gli agenti di Pubblica Sicurezza. All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria, così come previsto dall'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689.

2. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e della L.R. Emilia Romagna 28/04/1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e s.m.i..

3. Gli agenti ed i funzionari di cui ai commi 1 e 2 debbono essere muniti di una tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

ART. 4 - ORDINANZE SINDACALI

1. Il Sindaco può emanare disposizioni di carattere generale e particolari che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente codice e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana in conformità a quanto stabilito dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificati dal D.L. 20/02/2017, n. 14, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18/04/2017, n. 48.

TITOLO II - POLIZIA URBANA

CAPO I

DECORO URBANO E QUIETE PUBBLICA

ART. 5 - DECORO DEI FABBRICATI, DELLE AREE, DELLE PERTINENZE E DEI MANUFATTI IN GENERE

1. I proprietari, con le modalità disciplinate nel Regolamento edilizio, hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'accesso ad estranei.

1bis. E' fatto obbligo ai proprietari - e a chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità e/o il godimento - di locali commerciali (negozi) sfitti, con vetrine, di:

- rimuovere, entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione di fatto dell'attività, le insegne e/o ogni forma di pubblicità riferibili agli esercizi inattivi;
- mantenere rigorosamente pulite le vetrine, liberandole – all'esterno come all'interno – da affissioni di manifesti, volantini pubblicitari, fogli di giornale e simili, con la sola eccezione delle comunicazioni di trasferimento dell'attività in altro luogo e/o dell'offerta di vendita o affitto;
- conservare la parte visibile interna dei locali priva di sporcizia o di rifiuti, ordinata e decorosa, ricorrendo anche all'oscuramento delle vetrine tramite l'applicazione di vetrofanie che non contengano pubblicità commerciali;
- consentire, ove ritenuto opportuno, l'installazione di materiale di produzione artistica o di artigianato locale, anche di concerto con l'Amministrazione comunale.

2. I proprietari, locatari o concessionari, compresi gli amministratori condominiali, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio. Sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e spetta loro l'asportazione di graffiti, imbrattamenti nonché di manifesti e volantini abusivi.

2bis. Poiché gli imbrattamenti incidono sulla qualità dello spazio pubblico, il Comune può, in casi

specifici, mettere in campo azioni per agevolare e sostenere l'attività di pulizia dei privati in modo da sviluppare progetti di cura collaborativa dello spazio pubblico urbano.

3. I cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi privati aperti all'uso pubblico dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri da ogni immondizia e da qualsiasi deposito che possa creare umidità, cattive esalazioni o compromettere l'aerazione naturale.

4. Per quanto attiene l'attività di contenimento delle colonie di piccioni in ambito urbano si richiama integralmente quanto previsto dal successivo art. 65 che prevede specifici obblighi in capo ai proprietari degli edifici.

ART. 6 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE DEI GESTORI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO PER LA TUTELA DELLA QUIETE E DEL DECORO URBANO

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, un'ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti.

3. Gli esercizi commerciali, artigianali e di servizio che utilizzano per lo svolgimento delle proprie attività spazi pubblici regolarmente autorizzati (portici, piazze, marciapiedi, parchi e giardini pubblici), sono tenuti ad assicurare la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità garantendo liberi da intralci gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i

percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, predispongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

ART. 7 - INSEDIAMENTO DI SEXY SHOP E RIVISTE PORNOGRAFICHE

1. I sexy shop e gli esercizi similari, che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico, dall'entrata in vigore del presente codice, non possono insediarsi ad una distanza inferiore a mt. 500 da luoghi di culto, cimiteri, scuole ed insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata, tenuto conto del percorso più breve, fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.
2. E' vietato esporre detti prodotti in luogo pubblico o visibile dall'esterno.

ART. 8 – ARTISTI DI STRADA, SUONATORI AMBULANTI E GIROVAGHI

1. Gli artisti di strada, i suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Gli stessi non possono sostare sulla stessa porzione di suolo pubblico per più di 60 minuti; decorso tale periodo la sosta dovrà avvenire ad una distanza superiore a mt 500 dal precedente sito e comunque per non più di 60 minuti.
3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 è consentito, tra le ore 09:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 21:00, l'utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, non superiore a 5 watt, alimentati con batterie. L'apparato di amplificazione deve essere munito di apposita targhetta apposta dal costruttore indicante le suddette caratteristiche.
4. La Polizia Locale può comunque disporre la cessazione dell'esibizione musicale o lo spostamento dell'artista di strada per motivi di pubblico interesse.

CAPO II

GESTIONE RIFIUTI

ART. 9 - GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Ogni utente del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati è tenuto al rispetto dei principi di minimizzazione dei rifiuti prodotti e di corretto conferimento delle diverse frazioni merceologiche al fine del corretto avvio a riciclo o corretto smaltimento attraverso i servizi pubblici a ciò dedicati, per una gestione sostenibile delle risorse, della tutela della salute e del decoro cittadino.
2. Le modalità di conferimento dei rifiuti al Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani sono indicate nel regolamento di gestione rifiuti adottato da Atersir.
3. Le parti di dettaglio non ricomprese nella regolamentazione sovra comunale sono esplicitate nel presente capo.
4. In attuazione dei principi sopra esposti, i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani devono essere conferiti in modo separato a seconda della tipologia, così come pubblicata dal Gestore dei rifiuti urbani.
5. La mancata separazione e l'introduzione di rifiuti inadeguati alle raccolte predisposte dal servizio pubblico sono considerati errati conferimenti ai fini delle conseguenti sanzioni.
6. I cassonetti e i contenitori messi a disposizione delle utenze da parte del Gestore, riconoscibili da colori e/o pittogrammi e/o scritte esplicative, devono essere utilizzati esclusivamente introducendo i rifiuti per i quali gli stessi sono stati destinati.
7. Carta, plastica e lattine, sfalci, potature e vetro, conferiti in cassonetti stradali, devono essere inseriti sciolti (cioè senza un sacco di contenimento).
8. I rifiuti organici sono da conferire tramite le dotazioni messe a disposizione del Gestore e devono essere sempre chiusi in sacchi compostabili, al fine di mantenere pulito il contenitore e agevolare lo svuotamento.
9. I rifiuti indifferenziati devono essere inseriti in sacchi i quali devono rimanere contenuti

all'interno delle dotazioni assegnate/richieste, i cui svuotamenti sono conteggiati ai fini della tariffazione puntuale.

ART. 10 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA

1. Ferma restando la specifica disciplina relativa al Centro Storico di cui al successivo art. 11 e fatto salvo quanto previsto per l'esposizione e la raccolta degli "sfalci e potature" con il sistema "porta a porta", non è consentita l'esposizione di contenitori diversi da quelli consegnati dal Gestore né l'esposizione di qualsivoglia rifiuto al di fuori di tali contenitori.
2. Nelle aree in cui è attivata la raccolta "porta a porta", le modalità di esposizione dei contenitori dei rifiuti sono stabilite all'interno dello specifico regolamento dei rifiuti urbani e assimilati approvato da ATO Forlì Cesena con Del. n. 3/2006 e n. 8/2011.
3. L'esposizione dei contenitori su suolo pubblico, al fine del loro svuotamento da parte degli addetti alla raccolta, deve avvenire non prima delle ore 20:30 del giorno precedente e non deve prolungarsi oltre le ore 20:30 del giorno stabilito per la raccolta.
4. Nel caso della raccolta porta a porta della plastica e delle lattine, e al fine di ridurre la dispersione di tale rifiuto, molto volatile in fase di raccolta, l'esposizione deve essere sempre fatta inserendo lo stesso dentro a sacchi semitrasparenti di plastica.
5. Limitatamente ai contenitori di volumetrie pari o superiori a 120 litri il Comune, sentito il Gestore del servizio, può consentire in via eccezionale il posizionamento permanente su suolo pubblico dei contenitori assegnati per la raccolta "porta a porta" nel caso sia dimostrata l'impossibilità di mantenere il contenitore all'interno del suolo privato. Esclusivamente in tali casi il Gestore del servizio procede alla consegna di un contenitore munito di apposita serratura con apertura a ribalta e la relativa chiave.
6. In tutti i casi l'utenza e il Gestore devono garantire il rispetto del Codice della Strada e il contenitore deve essere mantenuto sul fronte della proprietà privata, o comunque adiacente ad aree in disponibilità all'utenza di riferimento.

ART. 11 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI IN CENTRO STORICO

1. In relazione alla particolarità urbanistica del centro storico, in tale area sono attuate specifiche soluzioni organizzative coerenti con i principi e gli obiettivi di cui al precedente art. 9.

a) Il Servizio Ecoself

Opera in una parte limitata del centro storico, detta "zona rossa", delimitata dalla cartografia pubblicata dal Gestore dei rifiuti urbani, e consiste in un'attrezzatura mobile presente negli orari e nei luoghi indicati, dotata di settori chiusi con serratura elettromeccanica che possono aprirsi solo con un'apposita carta magnetica fornita dal Gestore e associata all'utenza che ne ha diritto.

Le utenze che hanno ricevuto la carta magnetica sono identificate e autorizzate ad aprire i settori del macchinario per conferire in modo separato le frazioni di indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine, vetro.

Tutte le utenze domestiche del Comune di Cesena sono autorizzate a conferire in Ecoself oli alimentari (chiusi in bottiglie di plastica), piccoli elettrodomestici e lampadine, nei relativi scomparti a ciò dedicati e segnalati da appositi pittogrammi e istruzioni, secondo i suesposti principi di corretta differenziazione dei rifiuti.

b) Le utenze non domestiche della "zona rossa"

Le utenze non domestiche che a cura del Gestore sono state dotate di carta magnetica, sono autorizzate a conferire i rifiuti separati in Ecoself limitatamente alle volumetrie disponibili nel macchinario.

Le utenze non domestiche che hanno ricevuto dal Gestore appositi contenitori per la raccolta "porta a porta" del rifiuto indifferenziato, organico e vetro, devono esporre il relativo contenitore su area pubblica in adiacenza o nelle immediate vicinanze dell'esercizio di riferimento come di seguito indicato:

- organico: tutti i giorni, comprese domeniche e festivi, non prima delle ore 12:30 e non oltre le ore 14:30;
- indifferenziato: lunedì, giovedì e sabato dalle ore 12:30 e non oltre le ore 14:30.

Qualora, per motivi igienico sanitari o legati a motivi di sicurezza dei locali (es. vie di fuga), il contenitore non possa essere conservato all'interno dell'esercizio commerciale, il medesimo deve essere mantenuto all'interno dell'occupazione di suolo pubblico (se presente) o nelle immediate vicinanze del proprio fronte. In tale ultimo caso i contenitori vanno mascherati secondo le indicazioni del successivo art. 15.

Il rifiuto urbano delle pescherie, consistente in grandi imballaggi sporchi, viene conferito secondo le disposizioni organizzative impartite dal Gestore al singolo esercizio commerciale.

- vetro: martedì e sabato mattina dalle ore 21:30 del giorno precedente fino alle ore 7:30 del giorno di raccolta. All'interno dell'area deputata al mercato settimanale la raccolta del vetro prevista per il sabato è anticipata al venerdì e l'esposizione deve essere effettuata tra le ore 7:00 e le ore 11:30.

Salvo i casi autorizzati con le modalità di cui all'art. 10, i contenitori svuotati vanno riportati in area privata entro le ore 17:00 del giorno della raccolta.

Tutte le utenze non domestiche della zona rossa sono autorizzate a usufruire dei seguenti servizi purché seguano le modalità di seguito descritte:

- servizio porta a porta di raccolta cartone in zona rossa e alcune strade limitrofe:

- il cartone deve essere esposto in modo ordinato su area pubblica di fronte al proprio esercizio commerciale, o comunque in spazi concordati con il Gestore a tale scopo, nelle seguenti giornate: lunedì, mercoledì e venerdì non prima delle ore 12:30 e non oltre le ore 14:30;
- gli scatoloni di cartone devono essere schiacciati al fine di ridurre il volume;
- il cartone deve essere esposto legato ovvero posto all'interno di uno degli scatoloni all'uopo mantenuto intatto; inoltre i pezzi minuti vanno inseriti in buste di carta onde evitare la loro dispersione con il vento;
- il materiale incongruo, come il polistirolo o le buste di plastica, va eliminato.

Questo servizio è esteso, oltre alla zona rossa, anche alle seguenti vie: Corso Cavour, Corso Eugenio Comandini, Corso Cesare Battisti, Via Fratelli Rosselli, Via Gaspare Finali, Via IX Febbraio, Viale Roma.

- servizio porta a porta di raccolta plastica e lattine in zona rossa:

- il materiale conferibile con questo servizio è quello consentito per l'ordinaria raccolta di plastica e lattine (come, ad esempio: imballaggi di plastica, polistirolo, lattine, grucce, ecc);
- tutto il rifiuto deve essere contenuto all'interno di sacchi di plastica semitrasparenti e chiusi al fine di evitarne dispersioni con il vento e che permettano all'operatore la possibilità di controllarne il contenuto;
- i sacchi devono essere esposti su area pubblica di fronte al proprio esercizio commerciale, o comunque in spazi concordati a tale scopo con il Gestore, nelle seguenti giornate: martedì, giovedì e sabato non prima delle ore 12:30 e non oltre le ore 14:30.

2. Non è consentito:

- esporre sacchi di indifferenziato o organico senza il contenitore appositamente consegnato

dal Gestore;

- utilizzare i cestini gettacarte per conferire rifiuti domestici o provenienti da esercizi commerciali.

ART. 12 - GESTIONE DEI RIFIUTI NEL MERCATO AMBULANTE DEL CENTRO CITTA'

1. Alla conclusione del mercato ambulante esclusivamente dalle ore 12.30 alle ore 14.00, salvo condizioni meteo avverse, ogni commerciante deve consegnare i rifiuti prodotti come di seguito indicato:

a) carta e cartone: vanno deposti su spazi appositamente segnalati (di colore azzurro) all'interno dell'area mercatale. I cartoni vanno schiacciati e legati o posti all'interno di uno degli scatoloni all'uopo mantenuto intatto, ovvero all'interno di sacchi di carta e comunque in modo tale da evitare, a causa del vento, la dispersione dei pezzi minuti;

b) imballaggi di plastica e lattine devono essere inserite nel sacco semitrasparente fornito dal Gestore o in altro sacco di plastica trasparente; le cassette di plastica o polistirolo pulite sono da impilare e legare con spago o scotch. Cassette e sacchi così formati sono deposti su spazi appositamente segnalati all'interno dell'area mercatale (di colore giallo);

c) organico: va chiuso in sacchi biodegradabili e riposto all'interno di appositi cassonetti con chiave collocati in zona San Domenico (le chiavi verranno fornite dal Gestore solo a chi produce quantità significative di tale rifiuto);

d) rifiuto indifferenziato: non è consentito conferire rifiuti indifferenziati all'interno dell'area mercatale;

e) rifiuti tessili: sono da inserire negli appositi cassonetti presenti in vari punti della città o nei centri di raccolta;

f) cassette di legno: devono essere conferite autonomamente ai centri di raccolta (in Via Spinelli o in Via Romea);

g) oggetti e altri rifiuti ingombranti: devono essere conferiti autonomamente ai centri di raccolta (in Via Spinelli o in Via Romea).

La piazzola deve essere liberata nei tempi previsti dall'attuale Regolamento che disciplina il mercato ambulante, al fine di permettere al Gestore di raccogliere separatamente i rifiuti già differenziati.

Per tutto il tempo di occupazione l'operatore deve mantenere pulita e decorosa la piazzola anche dai rifiuti di piccola dimensione e suscettibili di essere diffusi dal vento. Prima di lasciare la piazzola l'operatore si assicura che la pavimentazione sia perfettamente pulita.

Nel caso vi siano mercati ambulanti straordinari che implicano la presenza di bancarelle anche in

orari pomeridiani o serali, la gestione dei rifiuti deve avvenire con le modalità di cui sopra a partire dalle 17.30 fino al termine del mercato.

Gli esercizi commerciali che si affacciano sulle aree deputate al mercato all'interno del centro di Cesena sono autorizzati a usufruire dei servizi di raccolta di cartone e plastica/lattine eventualmente previsti in quella giornata, esponendo tale rifiuto a fine mercato con le modalità sopra descritte (vietato comunque esporre indifferenziato). Per tali esercizi, nelle medesime giornate in cui si svolge il mercato, non vi sono variazioni nelle raccolte di organico e indifferenziato.

ART. 13 GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE LE FIERE

1. Durante gli eventi in centro storico i punti in cui è collocato l'Ecoself possono subire variazioni di orario e/o di posizionamento. Tali variazioni sono comunicate con specifiche modalità informative.
2. In occasione di fiere o eventi speciali, l'atto che autorizza la manifestazione, ovvero altro apposito atto, prevederà modalità di raccolta diverse rispetto a quanto disciplinato con il presente codice.

ART. 14 - GESTIONE RIFIUTI PER TITOLARI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

1. I titolari di attività economiche hanno l'obbligo di:
 - mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta;
 - provvedere, a fine giornata, a raccogliere ed eliminare correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività e a non abbandonarli nelle immediate adiacenze degli ingressi degli esercizi stessi, né in luoghi impropri, rispettando gli obblighi di raccolta differenziata;
 - provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante in caso di utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico.
2. Al fine di limitare i rumori molesti in orari notturni è vietato agli esercenti dei pubblici esercizi conferire vetro presso qualsiasi contenitore pubblico o privato collocato in area esterna dalle ore 22:30 alle ore 7:00 del giorno successivo.
3. In merito alla distribuzione di pubblicità cartacea e similari nella buchetta della posta, è obbligatorio che tali materiali siano inseriti completamente all'interno della cassetta postale al fine di evitare fuoriuscite e ricadute di tale materiale a terra che diventerebbe rifiuto. Nel caso di cassette postali già piene non possono essere inseriti ulteriori materiali pubblicitari.

ART. 15 - SCHERMATURA DEI CONTENITORI PER I RIFIUTI

1. L'Amministrazione pone in essere azioni ed interventi volti a garantire l'efficace svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte di attività di pubblico esercizio temperando la stessa, per quanto possibile, con il decoro degli spazi pubblici e/o privati limitrofi agli esercizi stessi. A tal fine, qualora lo spazio privato o pubblico in concessione per l'esercizio dell'attività risulti inadeguato per la collocazione di contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti, l'esercente può collocare tali contenitori in modo permanente su suolo pubblico in prossimità dei locali dell'esercizio o delle relative occupazioni di suolo pubblico purché compatibile con gli standard di servizio del Gestore di raccolta rifiuti urbani e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. I contenitori possono essere adeguatamente mascherati o schermati al fine di migliorare l'aspetto estetico dell'area, tenuto conto che i medesimi devono restare facilmente raggiungibili e movimentabili da parte degli addetti del servizio pubblico di raccolta rifiuti. Tale mascheramento non necessita di autorizzazioni.

b. Il mascheramento dei contenitori deve avvenire con arredi a ridotto ingombro quali cortine verdi, pannelli, armadietti, teli e simili di dimensioni minime e massime tali da garantire adeguato mascheramento e da non eccedere rispetto al necessario per la loro funzione, in termini di spazi occupati. Tale spazio non può essere utilizzato per alcuna altra finalità se non per agevolare la gestione dei rifiuti. Per facilitare le operazioni di raccolta, eventuali serrature devono essere di tipo universale. L'estetica delle installazioni deve essere adeguata al contesto circostante e non difforme da quella utilizzata per occupazioni o insegne del locale.

c. L'eventuale struttura deve essere rimovibile, ma allo stesso tempo garantire adeguata stabilità in caso di vento forte o urto accidentale; può essere collocata in aderenza all'occupazione di suolo pubblico o all'interno di essa, oppure in adiacenza di pareti dell'edificio di pertinenza dell'esercizio; eventuali restringimenti di passaggi pedonali o marciapiedi devono comunque garantire larghezze minime come stabilito dal Codice della Strada (1,5 metri fino a puntuali restringimenti a 90 cm), non devono essere ostruiti scivoli o passaggi per disabili.

d. L'installazione non dovrà essere collocata in prossimità di ingressi al pubblico di edifici pubblici (biblioteche, musei, teatri, uffici, sale eventi, ecc), salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

CAPO III
PROCESSIONARIA DEL PINO E INSETTI VETTORI

ART. 16 - LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO
(thaumetopoea pytocampa)

1. I proprietari, amministratori di condominio o conduttori di aree verdi (giardini, parchi, aree verdi private) devono effettuare annualmente, durante il periodo invernale – inizio primavera e comunque nel periodo compreso tra il 20 gennaio ed il 31 maggio di ogni anno, tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei loro terreni, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (*Thaumetopoea pityocampa*).

2. Dette verifiche devono essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti specie arboree soggette all'attacco del parassita:

- pino nero (*Pinus nigra*)
- pino silvestre (*Pinus sylvestris*)
- pino domestico (*Pinus pinea*)
- pino marittimo (*Pinus pinaster*)
- varie specie di cedro (*Cedrus spp.*)

senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

3. Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di processionaria, i soggetti interessati devono immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, rivolgendosi a ditte specializzate. I rami con i nidi di processionaria non devono essere depositati sulla pubblica via né smaltiti tramite i servizi di raccolta di rifiuti urbani e più in generale nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale e neppure abbandonati.

4. Oltre all'obbligatorietà dell'asportazione dei nidi, possono essere messe in atto adeguate tecniche di profilassi, quali trattamenti fitosanitari, endoterapici o mezzi di complemento quali la cattura massale condotta con trappole a feromoni.

5. I trattamenti fitosanitari possono essere effettuati solo da utilizzatori professionali e

conformemente alle disposizioni del Piano di Azione Nazionale (PAN) e della delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2051/2018, nel rispetto delle distanze minime ivi indicate. Tale distanza minima si applica anche rispetto alle proprietà private confinanti.

6. I proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti) devono effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino Traumatocampa (*Thaumetopoea pityocampa*). Qualora si riscontrasse una presenza rilevante di nidi di processionaria, i soggetti interessati devono immediatamente mettersi in contatto con il Servizio fitosanitario regionale, il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune.

7. Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

**ART. 17 - PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI
ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) E DALLA ZANZARA
COMUNE (*Culex spp*)**

1. Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, fatti salvi gli interventi del Servizio Sanitario pubblico, il Sindaco dispone, con ordinanza, obblighi e divieti che cittadini, soggetti pubblici e privati e talune categorie di soggetti ivi specificate devono rispettare, a pena delle sanzioni ivi previste.

CAPO IV
ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 18 - CONCIMAZIONI E DISERBANTI

1. La concimazione negli orti o giardini all'interno del centro abitato, effettuata con sostanze che esalino odori sgradevoli, è possibile a condizione che la stessa venga interrata immediatamente.
2. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali, fatte salve le operazioni di bonifica e pulizia operate dall'Ente pubblico o da struttura da esso delegata.

ART. 19 - PULIZIA FOSSATI

1. I proprietari, locatari o concessionari devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi pedonali e carrai privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione adiacenti le strade vicinali ed interpoderali, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade. Deve comunque essere rispettato quanto previsto dalle norme regolamentari in materia di gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio.

**ART. 20 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE RETI FOGNARIE INTERNE
CHE CONFLUISCONO FUORI FOGNATURA**

1. Il titolare dello scarico di reti fognarie che confluiscono fuori fognatura, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali, deve effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con adeguati interventi ed attrezzature, da eseguirsi con idonea periodicità. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato.
2. Il titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti.

ART. 21 - EMISSIONE DI ODORI, GAS, VAPORI E FUMO

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi, polveri, vapori ed esalazioni nocivi alla salute pubblica ovvero che arrechino disturbo alle persone. Per tutte le attività produttive, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi, vapori ed esalazioni è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene, sanità ed emissioni in atmosfera.
2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio è consentito esclusivamente, qualora non sia possibile l'allacciamento alla rete elettrica, nei seguenti casi:
 - a) alimentazione di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;
 - b) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.
3. E' vietato mantenere i motori dei veicoli accesi nei casi in cui la fermata si protragga nel tempo, diventando sosta, così come disciplinata dal Codice della strada.
4. E' vietata l'accensione dei motori e dei compressori degli autofrigo a distanza inferiore di 100 mt dalle civili abitazioni nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 21:00 alle ore 7:00 nei giorni feriali e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 nei giorni festivi.

ART. 22 – VERNICIATURE E INTERVENTI EDILI

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori. Tali operazioni devono avvenire, comunque, nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la materia, in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura, demolizione, taglio di elementi edilizi e carico e scarico di inerti e/o macerie dovranno essere condotte utilizzando le necessarie cautele (teli di

protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc...) idonee a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.

ART. 23 - ABBRUCIAMENTI CONTROLLATI

1. Laddove consentito in base alle disposizioni regionali vigenti in materia di qualità dell'aria e di incendi boschivi, è possibile effettuare abbruciamenti in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (corrispondenti a tre metri cubi di materiale accatastato per ettaro), dei materiali vegetali di origine agricola costituiti da paglia, sfalci e potature, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le attività di abbruciamento devono essere effettuate sul luogo di produzione;
 - b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera dai residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - d) la combustione deve avvenire ad una distanza non inferiore a 150 metri da edifici di terzi;
 - e) la combustione è vietata nelle giornate ventose;
 - f) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
 - g) è vietato accendere fuochi entro una fascia di 100 metri da strade, autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione e, in ogni caso, il fumo prodotto dalla circolazione non deve provocare pericolo alla circolazione.
 - h) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
 - i) il materiale destinato alla combustione deve essere sufficientemente secco, affinché la combustione possa essere completa e vengano sviluppate limitate quantità di fumo.
2. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. In tali periodi il divieto sarà disposto con apposita ordinanza del Sindaco.
3. Nei periodi individuati dal Piano Aria integrato Regionale (PAIR 2020) è vietato l'abbruciamento

dei residui vegetali, fatte salve le eventuali deroghe, come per la tradizionale focarina di San Giuseppe, contenute nel medesimo Piano, a sua volta recepite da apposita ordinanza sindacale.

4. Il Comune, anche su segnalazione dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di abbruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.
5. È consentito, con le specifiche modalità previste nella determina regionale n. 2575 del 15/02/2021, bruciare potature per accertati motivi fitosanitari che dovranno essere adeguatamente certificati dal personale qualificato.
6. La combustione di materiale vegetale di origine agricola o urbana, miscelato ad altre tipologie di rifiuti, costituisce attività di combustione illecita di rifiuti ai sensi dell'art. 256 bis del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152.
7. La combustione di materiale vegetale di origine urbana è in ogni caso vietata ed è punita ai sensi dell'art. 256 bis del D.Lgs. n. 152/2006; tali rifiuti vanno smaltiti tramite gli appositi servizi previsti dal gestore dei rifiuti urbani.
8. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopedonale, è fatto obbligo di spegnerlo.
9. Non è consentito l'uso di bracieri e griglie su aree pubbliche, a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.

ART. 24 - CISTERNE, POZZI, VASCHE

1. Al fine di impedire infortuni o eventi sinistrosi, le cisterne ed i pozzi insistenti su aree pubbliche o private devono essere muniti di apposito sportello che dovrà rimanere chiuso, fatta salva l'esecuzione di lavori o specifiche attività all'interno degli stessi. Analogamente le vasche devono essere opportunamente e adeguatamente munite di parapetto e sponde di protezione.

2. Le bocche di lupo apribili devono essere, in caso di apertura, debitamente segnalate con idonei sistemi per evitare cadute o danni a terzi.

ART. 25 - DETENZIONE DI MATERIALE INFIAMMABILE

1. E' consentito tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, adottando le opportune cautele per evitare la vicinanza con fonti di calore.

2. E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile (legna, paglia, stracci, cartoni, combustibili ecc.) negli scantinati, nei garage e nei solai, salvo il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

ART. 26 - OGGETTI MOBILI SU BALCONI, DAVANZALI O IN ESPOSIZIONE SU SUOLO PUBBLICO

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.

2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.

ART. 27 - RAMI E SIEPI SPORGENTI SU SUOLO PUBBLICO

1. Le alberature, i rami e le siepi, anche collocati nelle fioriere poste all'interno della proprietà privata che si affacciano su area pubblica, devono essere tenuti in stato decoroso ed in sicurezza nonché potati a cura dei proprietari o detentori a qualsiasi titolo, al fine di non creare una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni, ciclisti e veicoli, di non occultare la segnaletica pubblica o di non invadere le aree pubbliche, secondo quanto previsto dal Codice della Strada. Le siepi private di regola non possono debordare nella pubblica proprietà, tranne i casi in cui la potatura sia di danno permanente ad una siepe di pregio storico o botanico e tale oggetto sull'area pubblica non determini le situazioni di intralcio o pericolo precedentemente descritte. Il proprietario della siepe aggettante su suolo pubblico può richiedere agli Uffici comunali competenti un parere vincolante sul possesso di tali requisiti.

1bis. I proprietari dei fondi confinanti con piste ciclopedonali, al fine di salvaguardare la visibilità dei

ciclisti agli incroci stradali o in prossimità dei passi carrai, devono provvedere, ogni qualvolta necessario, ad un'immediata manutenzione di alberi, arbusti e siepi in modo da non restringere o danneggiare la sede ciclopedonale o di limitare la vivibilità dei ciclisti.

2. Le radici delle alberature private che sollevano il manto stradale, pedonale o ciclabile pubblico, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, devono essere tagliate a cura dei proprietari, o chi per essi, i quali successivamente devono ripristinare il manto stradale in accordo con gli uffici tecnici comunali. In ogni caso detta operazione dovrà essere accompagnata da specifica perizia, sottoscritta da tecnico agronomo abilitato, atta ad attestare l'assenza di elementi di pericolo per la stabilità dell'alberatura. L'agronomo dovrà eseguire, a cura e spese del proprietario, tutte le verifiche visive e, quando necessario a giudizio del perito, strumentali per verificare la stabilità delle alberature, prescrivere le manutenzioni eventualmente necessarie al mantenimento della stabilità, o prescrivere l'abbattimento in caso di assenza dei requisiti minimi di sicurezza. Le manutenzioni o l'eventuale abbattimento sono sempre a carico del proprietario delle alberature. Tale perizia firmata dall'agronomo dovrà essere prodotta agli uffici tecnici comunali.

3. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 3.00, al di sopra del marciapiede e delle piste ciclopedonali e a mt. 5.50, se sporgenti sopra la carreggiata, purchè non siano di intralcio alla pubblica illuminazione, secondo quanto previsto dal Codice della strada.

4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico ed essere portati nei centri di raccolta o smaltiti correttamente.

5. I proprietari degli immobili, i conduttori e gli amministratori di condominio devono procedere alla estirpazione della vegetazione spontanea e delle erbacce infestanti che crescono lungo i muretti di confine con i marciapiedi, le strade e le aree pubbliche.

6. Gli alberi presenti all'interno di aree private devono essere monitorati e mantenuti a cura dei proprietari, possessori o detentori delle stesse, al fine della preservazione della salute dell'albero e della sicurezza. In particolare per quelli con area di potenziale caduta in direzione di luoghi pubblici, soprattutto in caso di alberi di rilevanti dimensioni e per i quali, a seguito di segnalazioni, si rilevino evidenti segnali di preoccupazione, il proprietario ha l'obbligo di fare eseguire a propria cura e spese da tecnico agronomo abilitato la relativa perizia e, quando necessario a giudizio del perito, le

analisi strumentali necessarie per verificare la stabilità delle alberature, individuare le manutenzioni eventualmente richieste al mantenimento della stabilità o la necessità dell'abbattimento in caso di assenza dei requisiti minimi di sicurezza. Le manutenzioni o l'eventuale abbattimento sono sempre a carico del proprietario delle alberature. Tale perizia dell'agronomo dovrà essere prodotta, in copia firmata digitalmente, anche agli Uffici tecnici comunali.

ART. 28 – EDIFICI E SPAZI ACCESSORI

1. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e amministratori di immobili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente, alle autorità competenti, qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità; qualora il pericolo consista nella caduta dall'alto di elementi o parti dell'edificio i sopracitati soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante; quando l'area sottostante consiste in una pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi sia possibilità di attendere il rilascio dei provvedimenti amministrativi, gli interessati procedono all'esecuzione previa comunicazione, anche telefonica alla Polizia Locale, la quale deve essere confermata da successiva nota scritta da rendere entro le 24 ore successive.
2. Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possano determinare situazioni di disordine igienico-sanitario, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.

ART. 29 - CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

1. È vietato installare ed utilizzare impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza di edifici (quali, ad esempio, cantine, vani scala, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamenti comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici. È vietato inoltre l'utilizzo di quelli esistenti. Tale divieto è riferito alle componenti che cedono agli ambienti il calore o il raffreddamento prodotto dall'impianto (dispositivi quali i radiatori, i ventilconvettori, gli split a parete, i sistemi radianti a pavimento, ecc.).
2. Il divieto di cui al punto precedente non opera nei seguenti locali:
 - a) locali di servizio condominiali che vengono utilizzati dai condomini per attività ludiche o sociali (quali, ad esempio, sale per il gioco, per le riunioni condominiali, ecc.), dal momento che gli

stessi prevedono la presenza prolungata delle persone;

b) negli ambienti di lavoro e, in generale, nei locali in cui è prevista la permanenza prolungata delle persone;

c) nei vani scala interni alle unità immobiliari, in quanto collegano ambienti della stessa unità immobiliare;

d) nei volumi tecnici che, a causa dei macchinari installati, necessitano, secondo le normative tecniche di settore, di specifica climatizzazione per il loro corretto funzionamento;

e) nei depositi in ambito commerciale/produttivo, che necessitano di idonea climatizzazione degli ambienti a causa della presenza di beni deperibili (quali, ad esempio, prodotti agricoli o farmaceutici, materiali tecnologici, ecc.).

3. Le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico devono essere tenute chiuse per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo nel caso sia attivo un impianto di climatizzazione.

4. Il divieto di cui al punto precedente non trova applicazione nel caso di esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti, nel caso in cui le porte si affaccino verso ambienti climatizzati o nel caso in cui le porte non si affaccino direttamente all'esterno (ad esempio, nelle gallerie dei centri commerciali).

ART. 30 – DIVIETO DI VENDITA IN OCCASIONE DI EVENTI SPORTIVI

1. Agli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di esercizi commerciali di vendita al dettaglio, di laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, di attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree nonché di attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, che si trovano ubicati nelle aree meglio descritte al successivo comma 3, è fatto divieto di vendere per asporto e di somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico nonché di vendere altre bevande in qualsiasi contenitore di vetro, lattine e contenitori di plastica con tappo in occasione di eventi sportivi all'interno dello stadio comunale Dino Manuzzi, del Carisport e nelle relative aree esterne, da quattro ore antecedenti l'evento sportivo e fino a due ore dopo la conclusione dello stesso.

2. In occasione degli eventi di cui al comma 1 è altresì vietato il posizionamento dei contenitori per lo smaltimento del vetro in luoghi esterni all'esercizio commerciale.

3. Le aree esterne in cui opera il divieto di cui al comma 1 sono quelle di seguito elencate:
- Area nelle immediate vicinanze dello stadio, per tutte le attività con esercizio prospiciente le seguenti strade: Via Spadolini, Rotonda Lugaresi, P.le Ricci Oliviero, Via Lucania, Viale Abruzzi, Via Sicilia, Via Lazio, Via Del Mare, Via Molise, Via Marche, Via Maratona, Rotonda dello Stadio, P.le Olimpia, Rotonda dello Stadio, Via Veneto, Via Toscana, Via Venezia Giulia;
 - Area nelle immediate vicinanze del Palazzetto dello Sport (Carisport), comprese tutte le attività con esercizio prospicienti tutte le Vie delimitate dalle seguenti strade: Via Fausto Coppi, Viale della Resistenza, Parco Ippodromo, nonché P.le Dario Ambrosini, Via Ambrosini Giuseppe e P.le Paolo Tordi.
4. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione in occasione del servizio al domicilio del cliente da parte dei suddetti esercizi.

ART. 31 - SGOMBERO NEVE E RIMOZIONE GHIACCIO AGGETTANTE

1. I proprietari, i conduttori e gli amministratori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate o comunque di fenomeni di gelo, hanno l'obbligo di abbattere tempestivamente i ghiaccioli formatisi su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
2. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve sugli stessi depositata.
3. In caso di sgombero neve in area di proprietà privata la stessa non potrà essere ammassata su suolo pubblico.

ART. 32 - ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare e riparare veicoli, fatto salvo che la riparazione sia determinata da forza maggiore, e comunque la sosta non deve comportare intralcio o pericolo per la viabilità;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o comunque deteriorare immobili e cose;

- c) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale;
- d) il campeggio o l'attendamento fuori dalle aree eventualmente attrezzate;
- e) effettuare lo scarico fuori dalle aree appositamente autorizzate da parte dei possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero, delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale;
- f) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
- g) gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili e nelle stesse è vietato introdurre, per qualsiasi motivo, animali;
- h) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
- i) bivaccare o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle gradinate di pubblici edifici e ovunque possa arrecarsi intralcio o disturbo, nonché sedersi sui gradini delle soglie delle abitazioni, delle vetrine degli esercizi e di qualsiasi altro edificio, nonché bivaccare nelle aree di parcheggio e sosta urbana su tutto il territorio comunale con camper, furgoni, autoveicoli in genere e roulotte;
- j) soddisfare le necessità fisiologiche;
- k) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
- l) sparare petardi, fuochi d'artificio o simili ad eccezione degli articoli pirotecnici classificati nelle categorie F1 e F2 dell'art. 3 (categorie di articoli pirotecnici) del D.Lgs n. 123/2015;
- m) spostare, manomettere, rompere ed insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- n) collocare, affiggere o appendere alcunché su alberi, pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione dei Servizi competenti;
- o) sedersi sulle staccionate, arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
- p) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi e gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati;

- q) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati su pubblica via;
- r) gettare per terra nonché posizionare su veicoli opuscoli, foglietti, volantini o analogo materiale;
- s) abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
- t) scuotere, stendere e spolverare panni, tappeti o altro fuori da finestre o balconi che si affaccino su pubblica via o area soggetta a pubblico passaggio;
- u) esporre merci su suolo pubblico per fini commerciali, fatto salvo quanto disposto dal codice di norme regolamentari in materia di attività produttive;
- v) praticare il gioco delle "tre carte" ovvero le sue varianti e i giochi già proibiti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza nelle sale da gioco ai sensi dell'art. 110 RD 773/31;
- w) richiedere con insistenza e atteggiamenti petulanti firme o fondi a beneficio di associazioni o organizzazioni di vario genere; in tale ipotesi si potrà procedere alla revoca dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, fermo restando la possibilità di applicare, ricorrendone i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dal presente codice.

ART. 33 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN SFREGIO AI VALORI COSTITUZIONALI

1. Ogni attività politica e/o propagandistica svolta in luoghi pubblici dovrà essere riconducibile ai valori costituzionali, nonché ai principi fondamentali della convivenza civile ed al rispetto della dignità umana.
2. E' vietato, nei luoghi pubblici, lo svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino comportamenti lesivi dei principi richiamati al precedente comma, praticando e/o professando comportamenti fascisti, razzisti, sessisti o discriminatori dell'orientamento sessuale.
3. Comportamenti difformi a quanto stabilito ai commi precedenti, fermo restando le più gravi ipotesi di reato da perseguirsi a norma delle vigenti leggi in materia, costituiranno, così come accertati, motivo di immediata informazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero di applicazione di ogni altra disposizione qualora necessaria ai sensi di legge.
4. Nel caso in cui la fattispecie integri ipotesi di reato e siano attivate le conseguenti procedure da parte dei competenti organi giudiziari, il Comune si costituirà parte offesa.

ART. 34 - ATTI VIETATI NEI PARCHI URBANI, NELLE AREE VERDI ATTREZZATE E NEI GIARDINI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e non, nelle aiuole, nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati, oltre agli atti elencati nell'articolo precedente, i seguenti atti:

- a) circolare con velocipedi e dispositivi per la micromobilità elettrica di cui al D.M. 4 giugno 2019 (fatte salve le aree appositamente destinate a piste ciclabili), ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione o alla predisposizione di manifestazioni debitamente autorizzate;
- b) transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva autorizzazione dei Servizi competenti;
- c) asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
- d) utilizzare le strutture da gioco riservate ai bambini in modo improprio o tale da arrecare danno;
- e) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico;
- f) collocare attrezzature, strutture e piante non autorizzate dal Comune;
- g) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
- h) procurare molestie alla fauna, sia stanziale che migrante;
- i) sostare con veicoli non autorizzati dagli uffici competenti;
- j) eseguire attività che possano arrecare disturbo agli altri fruitori dell'area verde o del vicinato, a causa di rumori molesti, o che possano danneggiare in qualsiasi modo persone o cose.

2. La fruizione delle aree verdi e delle strutture ivi collocate deve avvenire nel rispetto del silenzio per non arrecare disturbo al vicinato: in orario notturno dalle ore 23.00 alle ore 7.30 e in orario pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

ART. 35 - ESPOSIZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

1. È vietato esporre prodotti ortofrutticoli, ad eccezione di cocomeri e meloni interi, all'esterno di esercizi di vendita, deposito o lavorazione in aree pubbliche o private prospicienti strade interessate da traffico veicolare.

2. Sono escluse dal divieto di cui al comma 1:

- a) le aree di mercati specificatamente definite, durante lo svolgimento degli stessi, a condizione che tali aree siano espressamente interdette al traffico veicolare;
- b) le zone ove si svolgono i mercati dei produttori agricoli, purchè l'esposizione avvenga nelle giornate di mercato e mediante l'utilizzo di appositi contenitori ad una altezza minima dal suolo di 50 cm.;
- c) le aree dove è interdetto il traffico veicolare per l'istituzione di isole pedonali solo ed esclusivamente negli orari in cui è previsto il divieto di accesso e transito dei veicoli, purchè l'esposizione avvenga in appositi contenitori posti ad un'altezza minima dal suolo di 50 cm.;
- d) le Zone a Traffico Limitato, purchè l'esposizione avvenga in appositi contenitori posti ad un'altezza minima dal suolo di 50 cm.

ART. 36 - PATRIMONIO PUBBLICO E ARREDO URBANO

1. È vietato compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano, intendendosi come tale tutto ciò che viene utilizzato al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque rendere migliore la fruibilità dello spazio urbano.

2. E' altresì vietato:

- a) spostare dal luogo di originaria ubicazione tutti gli elementi di arredo urbano o altri oggetti o cose appartenenti al patrimonio comunale, senza autorizzazione del Comune;
- b) accedere nelle aree interne delle proprietà comunali, quando il divieto sia indicato da apposita segnaletica, eccetto per le persone autorizzate dai competenti uffici comunali;
- c) abbandonare e lasciare in sosta, legandoli alle panchine, agli oggetti di arredo urbano e ad altri manufatti, velocipedi (biciclette) e dispositivi per la micromobilità elettrica di cui al D.M. 4 giugno 2019 o ciclomotori/motocicli privi di targa e/o di numero di telaio.

3. Il personale della Polizia Locale può procedere alla rimozione:

- dei velocipedi, dei dispositivi per la micromobilità elettrica di cui al D.M. 4 giugno 2019 e delle parti di veicoli a due ruote (ciclomotori/motocicli) che si trovano in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono perché privi di parti essenziali all'uso e quindi non più idonei alla circolazione e si presentino privi di riscontri oggettivi che permettano di risalire al proprietario, rinvenuti sulle vie/aree cittadine;
- dei velocipedi funzionanti, dei dispositivi per la micromobilità elettrica di cui al D.M. 4 giugno

2019 e dei ciclomotori/motocicli privi di targa e/o di numero di telaio collocati al di fuori delle rastrelliere o degli appositi spazi individuati, fissati agli arredi pubblici, quali pali della luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, ringhiere, alberi, dissuasori di sosta, muretti ecc..

In un primo sopralluogo la Polizia Locale apporrà su tali velocipedi, dispositivi per la micromobilità elettrica di cui al D.M. 4 giugno 2019, motocicli/ciclomotori privi di targa e/o di numero di telaio o parti di essi, un avviso con indicata l'informazione della data di rimozione. Decorsi almeno 15 giorni dalla data di apposizione di tale avviso il personale della Polizia Locale provvederà alla rimozione con contestuale redazione di apposito verbale corredato di documentazione fotografica. Il materiale rimosso sarà custodito, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, per un periodo di 30 giorni, decorsi i quali, senza che il legittimo proprietario ne reclami la restituzione, l'Amministrazione Comunale procederà alla rottamazione o alienazione.

ART. 37 - ACCESSO ALLE STRUTTURE SPORTIVE PUBBLICHE

1. È vietato l'ingresso nelle strutture sportive pubbliche e nelle aree di pertinenza nonchè l'uso delle stesse, se non accedendo dagli accessi preposti o dalla biglietteria (dove e quando prevista) e con l'autorizzazione del personale responsabile, fatto salvo quanto previsto con convenzioni o concessioni d'uso.
2. Per la violazione di cui al comma 1, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista quella accessoria dell'immediato allontanamento dall'impianto.

ART. 38 - ADDOBBI, STRISCIONI E DRAPPI PRIVI DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Fatta salva la disciplina per gli striscioni con contenuto pubblicitario prevista nel Piano generale degli impianti pubblicitari e nel Regolamento Edilizio la collocazione di addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari, purché questo avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cautela verso la circolazione stradale stabilite dall'art. 23 D.lgs 285/92 e dagli artt. 47-52 DPR 495/92, non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta, riportante il periodo di esposizione, da presentarsi alla Polizia Locale almeno 48 ore prima della collocazione, fatti salvi i casi in cui la comunicazione deve essere presentata agli organi di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione di cui al comma 1 non è necessaria per le bandiere di partiti politici esposte all'esterno della sede del partito nonché per addobbi, striscioni e drappi utilizzati durante le

cerimonie religiose e per le bandiere esposte da privati in occasione di eventi/ricorrenze sportivi o istituzionali purché, in questi ultimi due casi, l'esposizione sia limitata al periodo di durata dell'evento e non si protragga oltre il giorno successivo al termine dello stesso.

3. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 4,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. In ogni caso non deve essere arrecato pericolo per la circolazione.

4. Entro 5 giorni dal termine finale per l'esposizione indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 1, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli addobbi, striscioni, drappi, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei committenti.

ART. 39 - LUMINARIE

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, fatto salvo l'ottenimento delle autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. e dal Regolamento esecutivo del T.U.L.P.S., è soggetta a preventiva comunicazione alla Polizia Locale almeno 10 giorni prima della collocazione stessa, corredata da una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza di responsabilità civile di importo adeguato. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicato il periodo di esposizione.

2. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad una altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli e a mt. 4,00 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Le luminarie poste sotto le volte dei portici devono essere collocate ad una altezza di

mt. 2,30 dal suolo o comunque tale da non arrecare disturbo o intralcio al transito pedonale.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

3. Entro 10 giorni dal termine indicato al precedente comma 1, le luminarie devono essere rimosse.

ART. 40 - RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI LAVORI

1. I lavori e i relativi ripristini anche provvisori della sede stradale o delle pertinenze stradali a seguito di posa di sottoservizi, lavori privati in adiacenza all'area pubblica o quant'altro assimilabile, debbono essere sempre preventivamente autorizzati ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento.

2. Le modalità con cui debbono essere realizzati i lavori di ripristino, anche provvisori, sono indicate in maniera specifica nei relativi atti autorizzativi e/o concessori e nella specifica regolamentazione comunale in materia.

TITOLO III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 41 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente codice, per animale di affezione si intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini riproduttivi o alimentari.

Sono compresi nella definizione di cui sopra:

- a) gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti;
- b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

2. Le norme del presente codice riguardano tutte le specie animali di cui al comma 1 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

3. Le norme del presente codice non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
- b) alle attività finalizzate al prelievo venatorio, alla ricerca di tartufi e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
- d) agli animali in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, nei casi espressamente previsti dalle normative vigenti.

ART. 42 - DETENZIONE DI ANIMALI

1. Gli animali devono essere detenuti secondo le modalità definite dalle Leggi Regionali dell'Emilia Romagna n. 27/2000 e n. 5/2005 e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione, adottate con Deliberazioni di Giunta Regionale.

2. Chi detiene un animale deve:

- rifornirlo di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata e facilmente accessibili, alimentandolo con una dieta adatta a soddisfare le necessità peculiari della specie cui appartiene, anche in relazione alla taglia, all'età e allo stato di salute;
- assicurargli un adeguato livello di benessere fisico, evitando di imporgli comportamenti non consoni alle sue caratteristiche etologiche;
- farlo visitare da un medico veterinario ogni qual volta il suo stato di salute lo renda necessario ed eseguire le terapie nei tempi e con le modalità prescritte;
- consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- fermo restando quanto previsto ai punti precedenti, prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;
- assicurare la quotidiana pulizia dei suoi spazi di dimora;
- garantire condizioni adeguate di benessere animale, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Qualora un animale venga adibito alla riproduzione, il detentore dovrà tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali in modo tale da tutelare la salute ed il benessere della madre e della prole. I cuccioli di cane e di gatto non possono essere allontanati dalla madre al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal medico veterinario curante.

4. È vietato tenere animali in isolamento e/o in situazioni in cui risulta difficile un controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

5. È vietato allevare e detenere animali in terrazze o balconi, anche se di dimensioni proporzionate ai soggetti, o in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche.

6. È vietato altresì isolarli in rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in ricoveri inadatti alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, anche se posti all'interno di edifici.

7. È vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

ART. 43 - ANIMALI DA CORTILE, PERICOLOSI E SELVATICI

1. All'interno dei centri abitati così come definiti e delimitati dagli strumenti urbanistici locali e dalla normativa vigente, è vietata la detenzione o l'allevamento di equini, bovini, suini, ovini, caprini, degli animali pericolosi come individuati ai sensi della Legge 07/02/1992 n. 150 e s.m.i. e del D.M. 19/04/1996 modificato con D.M. 26/04/2001, e degli animali selvatici al di fuori dei casi espressamente previsti per legge.
2. È consentita all'interno dei centri abitati la detenzione, in idonea area cortilizia, di un numero limitato di animali di bassa corte (specie aviaria e conigli) per uso familiare. Le modalità di detenzione non devono essere causa di esalazioni maleodoranti, di rumori molesti o di proliferazione di insetti o altri animali indesiderati.
3. Non sono considerati animali da cortile i volatili da canto.

ART. 44 - DIVIETI

1. È vietato catturare animali domestici o selvatici liberi e/o vaganti; dal divieto sono esclusi i legittimi proprietari, i servizi preposti, le associazioni zoofile specificatamente autorizzate e le autorità competenti.
2. È vietato l'utilizzo di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile in modo scientificamente comprovato altro tipo di alimentazione.
3. È vietato l'utilizzo di animali ai fini della pratica dell'accattonaggio.
4. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali o private, di giochi, di fiere e di spettacoli anche di tipo itinerante o temporaneo. Gli animali da affezione non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo o attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

ART. 45 - TRASPORTO DI ANIMALI

1. Gli animali possono essere trasportati a bordo di autoveicoli nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, delle norme comunitarie in materia e di quanto stabilito nei commi successivi del presente articolo.
2. Gli animali devono essere trasportati in condizioni di ventilazione e luce adeguate e con

modalità tali da non causare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei. I contenitori appositamente destinati al trasporto di tali animali dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e girarsi. In ogni caso i contenitori dovranno essere agevolmente ispezionabili.

3. È vietato trasportare animali segregati nei bagagliai delle automobili chiusi e non comunicanti con l'abitacolo e lasciarli in qualsiasi autoveicolo in sosta esposto al sole.

ART. 46 - ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA DI ANIMALI

1. Gli esercizi commerciali fissi possono esporre al pubblico animali con le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2006 e s.m.i., curando in modo particolare il benessere termico degli animali in funzione delle condizioni climatiche e il rapporto luce/buio in funzione della loro necessità di riposo.

2. Agli stessi animali in esposizione devono sempre essere garantiti alimenti e acqua necessari.

3. Nell'ambito delle attività commerciali ambulanti ed occasionali, gli animali esposti dovranno essere adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie ed avere a disposizione alimenti, acqua e lettiera sufficienti. Non potranno essere esposti cuccioli da svezzare o madri in allattamento. Gli animali dovranno possedere tutta idonea copertura vaccinale accertabile da certificazione veterinaria, comprovata da relativa documentazione sanitaria.

ART. 47 - MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE

1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e di gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie infettive individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate dalle associazioni di cui all'art. 1 della L.R. n. 27/2000 ai fini della promozione delle adozioni di animali.

ART. 48 - SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON UTILIZZO DI ANIMALI

1. È consentito l'attendamento, nel territorio comunale di circhi che utilizzino e/o esponano animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento

pubblico che rispettino i requisiti definiti con specifiche disposizioni attuative nazionali e/o regionali.

2. Fatto salvo quanto prescritto nel comma 1 è fatto obbligo per i circhi attendati nel territorio comunale che utilizzano e/o espongono animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico di:

- a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga di animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 150/1992 e s.m.i. e dei relativi Decreti Ministeriali;
- c) assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- d) tenere ad opportuna distanza animali tra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e di gerarchie sociali), di sesso e di rapporto preda/predatore.

3. È consentita l'esposizione di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, che sia assicurata l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico e animali, e che sia garantita in ogni momento la presenza di un'adeguata distanza di sicurezza.

ART. 49 - INUMAZIONE

1. Le uniche modalità ammesse per lo smaltimento delle carcasse di animali sono l'incenerimento in impianto autorizzato o l'interramento nel rispetto di quanto stabilito nei commi seguenti.

2. L'interramento degli animali, esclusi gli equini, in terreni privati o in aree espressamente individuate allo scopo dal Comune è consentito solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali. A tale scopo, il proprietario dell'animale deceduto dovrà essere in possesso di specifica certificazione veterinaria.

3. Al fine di evitare possibili fenomeni di contaminazione o inconvenienti igienico-sanitari, l'interramento dovrà avvenire ad una profondità minima di 1 metro (distanza tra la carcassa e la superficie del terreno), nonché ad una distanza minima di venti metri dai corsi d'acqua.

CAPO II

CANI

ART. 50 - CONDIZIONI DI DETENZIONE

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata sistemazione dell'animale e a soddisfarne le esigenze psicofisiche, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale contenute nell'art. 42 del presente codice.
2. I recinti in cui vengono detenuti i cani, qualora non vi sia la possibilità di accedere ad un'area di sgambamento aggiuntiva, devono avere una superficie non inferiore a mq. 20 (se ospitano un solo cane), da aumentarsi di almeno 10 mq per ogni cane aggiunto oltre al primo. Qualora il cane venga custodito in un box (con area di sgambamento aggiuntiva), questo deve avere una superficie di base non inferiore a 9 mq. di cui il 30% chiuso o coperto (box individuali), da aumentarsi di ulteriori 7 mq. per ogni cane aggiunto oltre al primo.
3. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto o box devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. La recinzione deve essere mantenuta integra, in buono stato di manutenzione, adeguata ad evitare qualsiasi tipo di lesioni al cane in essa custodito.
4. Il recinto, la cuccia e le zone attigue devono essere mantenuti puliti e salubri, impedendo ristagni di liquidi, emanazione di cattivi odori e infestazioni di parassiti e insetti. I box e i recinti devono essere dotati di cucce collocate nella parte coperta. La cuccia deve essere di dimensioni adeguate alla mole dell'animale, impermeabile alla pioggia e riparata dalle intemperie e dall'esposizione al sole, rialzata da terra e collocata in posizione che ne garantisca la salubrità.

ART. 51 - CONDUZIONE

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e/o delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere temporaneamente un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietata la libera circolazione dei cani, non soggetti al controllo diretto del

proprietario/detentore, come previsto dal successivo comma 3, al di fuori degli spazi specificatamente individuati.

3. Al fine di prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario/detentore di un cane deve adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 lett. a) e b) del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani da guardia e adibiti alla conduzione delle greggi e ai cani da caccia o da tartufo in aperta campagna al seguito del cacciatore o del tartufaio.

5. È vietato condurre animali a guinzaglio utilizzando mezzi di locomozione.

ART. 52 - ACCESSO AD ESERCIZI E AD UFFICI PUBBLICI

1. I cani, accompagnati dal proprietario/detentore hanno libero accesso agli uffici pubblici e a tutti gli esercizi commerciali, fatte salve specifiche prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e vendono prodotti alimentari. È facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa vietarne l'accesso, mediante apposita cartellonistica. In assenza di dette segnalazioni l'esercente, qualora non consenta l'accesso all'animale, è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 69 del presente codice.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del presente codice.

3. Alle persone non vedenti è riconosciuto il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida, anche non munito di museruola. I titolari degli esercizi che impediscano o ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso sono soggetti ad una sanzione amministrativa da Euro 500,00 ad Euro 2500,00 così come previsto dalla Legge n. 37/1974.

ART. 53 - ACCESSO A GIARDINI, PARCHI E AREE PUBBLICHE

1. Purché condotti al guinzaglio secondo le modalità stabilite all'art. 51 del presente codice, ai cani accompagnati dal proprietario/detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e i cortili.
2. All'interno delle aree verdi l'accesso ai cani è vietato:
 - nelle zone destinate ed attrezzate per scopi particolari, come ad esempio nelle aree giochi per bambini e nelle aree attrezzate per attività sportive;
 - nelle zone attrezzate per manifestazioni ed eventi.
3. All'interno di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e/o delimitazioni, spazi destinati ai cani.
4. All'interno degli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la vigile responsabilità dei proprietari/detentori, affinché non arrechino danni a persone, animali, piante o strutture presenti.
5. L'accesso alle aree di sgambamento è riservato esclusivamente ai cani e ai loro conduttori.
6. I proprietari/detentori, per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
7. L'accesso alle suddette aree dovrà avvenire con modalità tali da consentirne un uso ordinato e in maniera tale da non arrecare situazioni di conflitto tra cani presenti. Nel caso si verificassero tali situazioni viene stabilito per ciascun cane un periodo di permanenza massima presso l'area di sgambamento di 10 minuti nel rispetto dell'ordine di arrivo.
8. I minori di anni 16 possono entrare nell'area di sgambamento esclusivamente se accompagnati da un genitore e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati da un genitore anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.

9. Il proprietario/detentore di un cane femmina in periodo riproduttivo non può accedere all'area di sgambamento in presenza di altri cani.

10. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura da parte di tutti i cittadini.

11. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi; è vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

12. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

13. I proprietari/detentori devono assicurarsi che il proprio cane non determini rumori molesti continuati e protratti ininterrottamente per un rilevante lasso temporale, che possano disturbare gli altri utenti dell'area verde e/o il vicinato, allontanando il cane da tale area nel caso in cui ciò si verifici.

14. L'orario di accessibilità delle aree di sgambatura dovrà garantire la massima fruibilità delle stesse, compatibilmente con il riposo e la quiete nei confronti di coloro che risiedono nelle aree limitrofe.

15. All'interno dei cimiteri è consentito l'accesso ai cani tenuti al guinzaglio. E' consentito l'accesso anche senza guinzaglio ai cani per disabili e in dotazione alle Forze di Polizia, delle forze Armate, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

ART. 54 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI E PULIZIA DEIEZIONI

1. In tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, i proprietari/detentori di cani, fatta eccezione per i conduttori di cani guida per non vedenti, hanno l'obbligo di:

- raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico e di deporli nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani,
- pulire con acqua le deiezioni liquide prodotte dagli animali su marciapiedi, strade e piazze, in

modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e il decoro del luogo.

2. I proprietari/detentori degli animali, qualora li conducano al di fuori della proprietà privata, devono avere al seguito strumenti idonei (Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura) per rimuovere le deiezioni eventualmente prodotte dagli animali stessi.

ART. 55 - DIVIETI

1. Sono vietati, come previsto dalla L.R. n. 5/2005 e s.m.i.:
 - a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
 - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della Legge 14 dicembre 2000 n. 376;
 - d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane, salvo specifiche deroghe previste dalle norme nazionali, con particolare riferimento a:
 - taglio della coda;
 - taglio delle orecchie;
 - recisione delle corde vocali.
 - e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione a quanto disposto dal presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'art. 544 ter del Codice penale.
4. E' fatto assoluto divieto utilizzare per qualsiasi scopo, compreso l'addestramento, collari elettrici o simili, pungoli elettrici o altri congegni atti a procurare scosse elettriche ai cani; analogamente sono vietate la commercializzazione, la detenzione e l'utilizzo di tutti i sistemi di contenimento e di educazione dei cani, quali collari a strozzo con punte, che provochino loro inutili ed inaccettabili sofferenze; è altresì fatto divieto addestrare animali per guardia o per altri scopi

ricorrendo a percosse o qualsiasi altro tipo di ingiustificabile sofferenza.

ART. 56 - IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DI CANI CON AGGRESSIVITÀ NON CONTROLLATA

1. Per cane con aggressività non controllata si intende quell'animale che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario/detentore dell'animale.
2. Fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 86 e 87 del D.P.R. 08/02/1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria) e s.m.i., a seguito di morsicatura o aggressione, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Cesena è tenuto ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della sua corretta gestione da parte del proprietario/detentore.
3. Il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Cesena tiene aggiornato un registro dei cani con aggressività non controllata identificati, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela dell'incolumità pubblica.
4. Per quanto riguarda i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature da cani di proprietà, si applicano le norme della Delibera di Giunta Regionale 14/05/2007, n. 647 (Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere animale).
5. I proprietari di cani di cui al comma 3 devono provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

CAPO III

IL CANILE

ART. 57 - STRUTTURA DI RICOVERO

1. Al fine di prevenire il randagismo e per favorire la corretta convivenza tra uomini e animali viene regolamentato il servizio comunale di controllo e tutela della popolazione canina, in particolare la gestione del Canile Comunale, struttura pubblica di ricovero di proprietà comunale (in seguito denominato "Canile").

2. Tale struttura, nella consapevolezza che le problematiche connesse alla lotta al randagismo ed al controllo della popolazione canina oltrepassano i confini del singolo territorio comunale e necessitano di strategie comuni intraprese entro un più vasto ambito territoriale, svolge la funzione di Canile Comprensoriale per i comuni del comprensorio cesenate aderenti all'apposito accordo, ed è pertanto deputata ad accogliere cani provenienti da detto comprensorio, nonché cani randagi e vaganti ritrovati all'interno del territorio suddetto.

3. Attraverso le norme di seguito riportate l'Amministrazione comunale intende prioritariamente perseguire le finalità di:

- garantire la cattura dei cani vaganti o comunque in carenza di custodia e contrastare il fenomeno degli abbandoni e del randagismo, anche collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;
- assicurare in tempi brevi la riconsegna ai legittimi proprietari dei cani recuperati sul territorio comprensoriale, utilizzando tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili, per evitare l'inutile permanenza nella struttura di cani con proprietario individuabile;
- ottenere, per ogni animale entrato nella struttura, il maggior benessere possibile, compatibilmente con il suo stato di salute e con il minor costo a carico della collettività;
- assicurare la salute e il benessere dei cani nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
- incentivare le adozioni, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e/o partecipazione a iniziative pubbliche, una migliore visibilità degli animali con un più razionale utilizzo degli spazi della struttura e l'adozione di efficaci forme di comunicazione;
- rendere la struttura un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale;
- incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici di

formazione/informazione.

4. Il Comune di Cesena può esercitare la gestione del Canile in economia oppure avvalendosi della collaborazione di associazioni zoofile o animaliste non aventi fini di lucro (di seguito "Gestore"), così come previsto dalla L.R. n. 27/2000. In questa ipotesi dovrà essere stipulata con il Gestore individuato apposita convenzione/contratto mediante la quale disciplinare specificatamente le attività da svolgere, le modalità di gestione della struttura e gli impegni delle parti.

ART. 58 - INSERIMENTO DEI CANI NELLA STRUTTURA

1. L'inserimento dei cani al Canile avviene in seguito alla cattura o al ritrovamento dell'animale da parte degli operatori incaricati dal Gestore, su segnalazione degli organi di Polizia, del Servizio Veterinario dell'Azienda USL e dei cittadini.

2. I cani catturati e/o ritrovati sono condotti al Canile e ivi ricoverati secondo le modalità previste agli articoli 15, 16 e 17 della Legge Regionale n. 27/2000 e s.m.i..

3. Al momento del loro ingresso in struttura, i cani devono essere inseriti in un locale o box di isolamento, e sottoposti a visita medica a cura del veterinario addetto alla struttura.

4. I cani di recente cattura potranno essere inseriti in box con altri animali previa verifica della compatibilità fra loro e dopo averne riscontrato lo stato di salute ed effettuate le vaccinazioni di prassi.

5. A norma dell'art. 17 della L. R. n. 27/2000, il Gestore ha l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico dei cani che permetta di tracciare tutte le entrate e le successive uscite dei cani in caso di restituzione al proprietario, affido temporaneo, cessione definitiva o decesso dell'animale. Per le modalità di tenuta di detto registro e per tutti gli adempimenti connessi si rinvia alle disposizioni regionali adottate in merito.

6. Un utente in carico ai Servizi Sociali, proprietario di un cane, che si trovi in condizione temporanea di non autosufficienza, può richiedere, direttamente o tramite l'Assistente Sociale responsabile del caso, in mancanza di soluzioni alternative percorribili, l'inserimento temporaneo del proprio animale presso la struttura pubblica di ricovero, fermo restando la definizione di modalità e criteri per l'imputazione dei relativi costi.

ART. 59 - IDENTIFICAZIONE DEI CANI

1. Qualora il cane catturato e/o ritrovato ed inserito in struttura sia già identificato attraverso tatuaggio leggibile o microchip, il Gestore avvia il procedimento diretto a rintracciare il proprietario al fine di riconsegnare a questi il cane, in tempi il più possibile contenuti, utilizzando tutti gli strumenti e le tecnologie messi a sua disposizione (Banca dati regionale, anagrafi canine, ENCI, ecc.).
2. Qualora il cane sia invece privo di qualsiasi segno di identificazione che consenta di risalire al proprietario, il Gestore provvederà a identificarlo mediante l'applicazione di apposito microchip messo a sua disposizione dal Comune. Qualora il cane non identificato venisse poi reclamato, al presunto proprietario, il cui comportamento verrà valutato anche alla luce di un eventuale procedimento sanzionatorio ai sensi della L.R. n. 27/2000, saranno addebitate le spese per le prestazioni veterinarie eventualmente effettuate sull'animale, oltre alle quote di rimborso spesa per il mantenimento dell'animale, determinate a suo carico per tutto il periodo di permanenza del cane presso la struttura.

ART. 60 - LIMITAZIONI DELLE NASCITE

1. Ai fini del controllo della popolazione canina mediante la limitazione delle nascite, tutte le femmine in età fertile ricoverate nella struttura devono essere sterilizzate. A questi interventi dovrà provvedere, nei giorni e negli orari concordati con il Gestore, il medico veterinario dell'Azienda U.S.L. o quello incaricato dal Gestore stesso a svolgere l'attività di assistenza veterinaria nella struttura.

ART. 61 - TRATTAMENTO E CURA

1. I cani sono custoditi presso il Canile nel rispetto delle norme di buon governo e mantenimento, la cui ottemperanza è sottoposta alla vigilanza del Servizio Veterinario dell'AUSL di Cesena.
2. Dovrà essere posto in essere ogni comportamento atto a mantenere un'adeguata socializzazione degli animali con l'uomo e tra di loro, attraverso corretti abbinamenti ed inserimenti dei nuovi cani nei box.

ART. 62 - ADOZIONE

1. I cani randagi ospiti del Canile possono essere ceduti, tramite adozione, a privati che offrano

garanzia di buon trattamento.

2. Possono essere ceduti in adozione definitiva i cani ospiti del Canile:
 5. accolti in seguito a rinuncia di proprietà;
 6. ricoverati in Canile da oltre 60 giorni.
3. I cani adottati vengono consegnati al nuovo proprietario già provvisti di microchip e in regola dal punto di vista sanitario (sverminati, vaccinati e, se femmine in età fertile, sterilizzate).
4. Al momento della cessione del cane il Gestore consegna al nuovo proprietario una copia della scheda di affido e la documentazione sanitaria relativa all'animale riportante la registrazione dei vaccini e degli altri interventi sanitari su di esso eseguiti.
5. Il Gestore dovrà provvedere a comunicare i dati relativi all'affidatario e al cane da lui adottato all'anagrafe canina del Comune di Cesena per gli adempimenti di sua competenza.

ART. 63 - ORARIO DI SERVIZIO E DI APERTURA AL PUBBLICO

1. L'orario di servizio del Canile è concordato tra il Comune e il Gestore, tenendo conto:
 - a) delle necessità di trattamento e cura dei cani ricoverati;
 - b) della gestione ordinaria della struttura (pulizia degli spazi utilizzati, espletamento di compiti amministrativi, ecc.);
 - c) dell'orario di apertura al pubblico;
 - d) delle urgenze dovute al ricovero di cani feriti e/o incidentati.
2. L'orario di apertura al pubblico del Canile deve essere affisso in modo ben visibile, all'ingresso della struttura di ricovero. Il Gestore garantisce un'adeguata apertura al pubblico della struttura sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali vigenti tra lo stesso ed il Comune. Le fasce orarie giornaliere di apertura terranno conto del periodo stagionale di riferimento; in ogni caso verrà data ampia informazione circa l'orario e le modifiche ad esso apportate, attraverso gli organi d'informazione di cui dispone l'Amministrazione comunale.

CAPO IV

GATTI

ART. 64 - GESTIONE DELLE COLONIE FELINE

1. L'Amministrazione comunale assicura, tramite associazioni zoofile e animaliste non aventi scopo di lucro, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.
2. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat, così come definito dall'art. 29 della L.R. n. 27/2000. La violazione al presente comma comporta la sanzione di cui all'art. 30 della L.R. n. 27/2000, cui si rinvia.
3. L'Amministrazione comunale dovrà stipulare apposita convenzione con le associazioni di cui al comma 1 affinché svolgano le attività definite dall'art. 29 della L.R. n. 27/2000.
4. Il personale volontario di cui al comma 1 è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e materiale organico, provvedendo altresì alla pulizia della zona dopo la somministrazione di ogni pasto.
5. L'accesso del personale volontario a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario, che, tuttavia, in caso di divieto d'accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà.
6. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per l'alimentazione e la cura degli animali.
7. In deroga a quanto stabilito al comma 2, la cattura dei gatti è consentita solo al/ai personale/volontari delle associazioni convenzionate con il Comune per l'effettuazione di interventi terapeutici o di sterilizzazione, per cui è fatto divieto di utilizzo delle gabbie trappola a privati e a chiunque non sia munito di attestato ufficiale di appartenenza alle associazioni protezionistiche riconosciute.
8. L'allontanamento definitivo dei gatti dal loro habitat può essere svolto dalle associazioni di cui al comma 3 previa autorizzazione del Comune, su parere del competente Servizio Veterinario

dell'Azienda U.S.L., unicamente nel caso in cui sussistano comprovate e documentate esigenze sanitarie, ambientali, di tutela della salute pubblica e del benessere animale. In tali casi, la destinazione dei gatti allontanati dalla colonia verrà definita d'intesa tra l'associazione convenzionata, il Comune di Cesena e la competente A.U.S.L.

9. L'installazione su suolo pubblico di eventuali cucce e piccoli ripari privi di fondazioni (che non costituiscano volume edilizio) dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici comunali. Tali cucce e piccoli ripari dovranno comunque essere numericamente proporzionali al numero dei gatti censiti nella colonia.

CAPO V

ALTRI ANIMALI

ART. 65 - CONTROLLO DEI PICCIONI IN AMBITO URBANO

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei piccioni urbani, per salvaguardarne la salute, per tutelare le condizioni igienico sanitarie e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

7. è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare, anche saltuariamente, alimenti ai piccioni allo stato libero ad eccezione dei casi in cui detta somministrazione sia connessa all'effettuazione di interventi realizzati dalla Pubblica Amministrazione rivolti al contenimento numerico degli animali stessi;

8. è fatto obbligo ai proprietari degli edifici di effettuare interventi atti a rendere inaccessibili cornicioni, sottotetti, solai, cantine ed altri siti idonei alla nidificazione di questi volatili;

è fatto obbligo ai proprietari di edifici di rimuovere il guano dei piccioni dalle loro proprietà, nonché di effettuare accurate operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate.

ART. 66 - ALLEVAMENTO DI COLOMBI DA PARTE DI PRIVATI

1. L'allevamento di colombi da parte dei privati per l'auto-consumo familiare soggiace alle stesse norme che regolano la detenzione degli altri volatili allevati. Pertanto l'allevatore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la separazione fisica tra gli animali da lui allevati e i volatili selvatici o che comunque vivono in stato di libertà, compresi quindi i colombi urbani.

ART. 67 - VOLATILI

1. I volatili da compagnia custoditi in gabbie devono essere riparati da correnti d'aria e disporre di contenitori di cibo ed acqua pulita sempre riforniti. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sulla caccia per gli uccelli da richiamo, le voliere per volatili devono essere tali da permetterne il volo o, comunque, la comoda apertura di entrambe le ali contemporaneamente. Le gabbie devono avere le seguenti misure minime: fino a tre animali adulti, la lunghezza, la larghezza e l'altezza della gabbia devono essere di tre volte superiori alle rispettive misure del volatile più grande ad ali distese; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime sono aumentate in modo proporzionale; fanno eccezione quelle usate per trasporto, per l'allevamento di animali per uso alimentare, per l'esposizione in occasione di mostre ornitologiche, che possono avere misura

inferiore.

2. Le voliere poste all'esterno devono essere protette da una tettoia che ne copra almeno i posatoi.

3. Durante l'inverno possono essere tenute all'aperto solo quelle specie in grado di sopportare fisiologicamente le temperature proprie della stagione e, comunque, non quelle tropicali, subtropicali o migratrici.

4. Al proprietario/detentore è vietato:

9. mantenere i volatili legati a trespoli,

10. amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario.

ART. 68 - ALTRI ANIMALI

1. Nella detenzione degli animali di seguito indicati il proprietario/detentore deve rispettare le modalità di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 394/2006: furetti, roditori, "cani della prateria", scoiattoli, gerbilli, criceti, topi e ratti domestici, cavie, cincillà, conigli nani, maialini da compagnia, uccelli ornamentali da gabbia, uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione, rettili e anfibi e pesci.

2. È vietato abbandonare le specie di cui al comma 1 e ogni specie alloctona.

TITOLO IV - SANZIONI

ART. 69 - SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti, la violazione delle disposizioni di cui al presente codice comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro, oltre, ove possibile, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.
2. L'applicazione delle sanzioni in violazione delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II in tema di gestione dei rifiuti avviene ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Consiglio d'Ambito Atersir, avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. La violazione dell'art. 52 comma 3, così come previsto dalla Legge n. 34/1974 e s.m.i., comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 500,00 ad Euro 2.500,00.
4. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente codice si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.
5. La procedura sanzionatoria viene effettuata ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689.

ART. 70 - REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. In tema di gestione di rifiuti, di cui al Capo II del Titolo II del presente codice, si dispone, ai sensi dell'art. 19 bis del Regolamento Atersir, che la reiterazione dell'illecito determini un aumento dell'importo della sanzione pari al 30% del minimo edittale.
2. In caso di reiterazione delle altre violazioni alle norme previste dal presente codice, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.

3. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8 bis della legge 689/81.
4. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

ART. 71 - SEQUESTRO CAUTELARE E SANZIONE ACCESSORIA DELLA CONFISCA

AMMINISTRATIVA. CUSTODIA DELLE COSE.

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
2. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

ART. 72 - ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

1. È abrogato il precedente Regolamento comunale di Polizia Urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente codice, sia in contrasto con lo stesso.
2. Il presente codice entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.